

COMUNE DI BORGOROSE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 20 del 5.5.2008 e successivamente modificato l'Art. 18 con delibera di consiglio comunale n. 22 del 14.7.2018

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ART. 1 - LA COMUNITA'

1. Il Comune di Borgorose è un Ente locale autonomo, rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale, delimitata con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'ISTAT, ed è esteso per Ha 14.893.
3. Il Comune, classificato montano ai sensi della legge 30 luglio 1957, n.657, ha la sua sede in Borgorose.
4. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
5. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
6. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
7. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2 - L'AUTONOMIA

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

ART. 3 - LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata con manifesti, altre forme anche audiovisive e con rilascio di copia ai richiedenti.

CAPO II

IL COMUNE

ART. 4 - IL RUOLO

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e plurinomiali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

ART. 5 - LE FUNZIONI

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha la piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

ART. 6 - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'Attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 7 - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune può essere modificata soltanto dal Consiglio comunale, con proprio atto e con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello Stemma e del Gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 8 STEMMA - GONFALONE - ALBO

1. In alto, posta al centro vi è una corona firmata, nella parte superiore, di merli orlati, nel mezzo di archi e nella parte inferiore di mattoncini con al centro una monofora di color nero. Sotto di essa scudo con bordi dorati con all'interno una torre dorata a mattoncini, che, nella parte superiore

presenta orizzontalmente quattro monofore di color nero e nella parte inferiore, verticalmente altre quattro monofore sempre di color nero. Sullo sfondo dello scudo vi sono: alla base della torre un triangolo dorato e tre bande oblique, di color rosso nella parte inferiore a sinistra, di color bianco al centro e di color azzurro in alto a destra. Sotto lo scudo vi sono due rami messi a semicerchi: uno di alloro che gira a sinistra e l'altro di quercia che gira a destra, tenuti insieme da un nastro tricolore.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il confalone con lo Stemma del Comune.
3. L'uso e la riproduzione degli stessi sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta, soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Il Consiglio Comunale individua, nel palazzo comunale; apposito, spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Stato e dai Regolamenti.
5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
6. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti all' Albo avvalendosi di un Messo Comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione. .

ART. 9 - UNIONE E FUSIONE DEL COMUNE

1. Il Comune, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dei cittadini e per un migliore funzionamento dei servizi, può unirsi o fondersi con Comuni contigui.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed è composto dal Sindaco e 16 consiglieri.
3. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 11 - COMPETENZA E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse degli obiettivi e strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio ha la competenza per tutte le materie espressamente indicate nell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, e nelle altre norme della stessa e di altre leggi, nonché nelle norme del presente Statuto. Esso è, altresì, competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerne la tutela degli interessi della comunità locale.
6. Il Consiglio si pronuncia sui casi di incompatibilità, decenza, rimozione del Sindaco, della Giunta e dei singoli consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.
7. Il Consiglio comunale adotta gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, gli atti che incidono sugli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate.
8. Il Consiglio adotta gli atti che costituiscono ordinamento organizzativo della Riserva naturale parziale "Montagne della Duchessa" e quelli inerenti le attività produttive dell'area industriale.
9. Il Consiglio semestralmente verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori e può richiedere la definizione e il conseguente adeguamento qualora ne rilevi il mancato adempimento.
10. Non è ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio Comunale né agli altri organi del Comune.

ART. 12 - SESSIONI, CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO

1. L'attività del Consiglio si svolge secondo le disposizioni del "Regolamento per funzionamento del Consiglio Comunale" che dovrà prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta.
2. L'attività viene svolta in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio, del Conto Consuntivo.
3. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.32 - comma 2 - lett. b) della legge n. 142/90.

ART. 12/bis - Presidente del Consiglio Comunale

1. Nel Consiglio Comunale di Borgorose è istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere Comunale, eletto tra i

suoi componenti, escluso il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio. Viene eletto Presidente, il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati..

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità, ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge dal presente Statuto e dal regolamento del funzionamento del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio rimane in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e può essere revocato su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati a seguito di voto palese di sfiducia della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Il Presidente, sentito, il Sindaco,convoca e presiede la seduta del Consiglio Comunale, dirige i lavori e le attività del Consiglio.

5. Nell'ambito dei poteri attribuitigli, il Presidente:

a) Riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del gruppo consiliare;

b) Garantisce il regolare svolgimento del Consiglio assicurando ne i poteri di polizia nelle adunanze;

c) Riunisce il Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati, in un termini non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questione richieste;

d) Verifica l'istruttoria delle deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale e d'intesa con il Sindaco e la Giunta Comunale;

e) Propone nuovi regolamenti o le modifiche ai regolamenti esistenti nonché le modifiche allo Statuto;

f) Riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio;

g) Tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, garantendo nel corso del dibattito la libertà di parola e il rispetto delle opinioni espresse dai Consiglieri;

h) Firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Comunale nel caso si tratti di deliberazioni di iniziativa del Consiglio Comunale medesimo.

6. Al Presidente del Consiglio compete l'indennità nelle misure previste dalla legge.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vicarie sono esercitati dal Consigliere anziano, cioè dal Consigliere che, nell'elezione di tale carica, ha ottenuto il

maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, sono esercitate dal più anziano di età. In assenza del Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato maggior numero di preferenze fra quelli presenti alla seduta del Consiglio.

8. Il Presidente del Consiglio partecipa alle manifestazioni ufficiali del Comune quale rappresentante istituzionale del Consiglio Comunale.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale, per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, si avvale del supporto degli uffici e dei servizi comunali rispettivamente competenti per materia.

ART. 13 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni

sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 14 - CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nelle elezioni ha riportato la cifra elettorale più alta, che si ottiene sommando ai voti di lista i voti individuali, a parità di cifra individuale, il più anziano di età.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le relative surroghe devono avvenire entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge n.142/90, così come modificato dall'art. 5 della L. 127/'97.
5. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consiliari consecutive.
6. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
7. Al Consigliere viene comunque garantito il diritto di far valere le cause giustificative che non gli hanno consentito di assicurare la presenza alle sedute consiliari. Le giustificazioni dovranno essere prodotte almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare che tratterà l'argomento dovendosi il Consiglio pronunciare sulle stesse.

ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
2. Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla Giunta Comunale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli assessori e possono presentare mozioni al Consiglio Comunale.
3. Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale, nelle forme previste dal Regolamento comunale.
4. Il Consigliere Comunale può richiedere atti e notizie agli Uffici dell'Amministrazione allorquando questi siano utili per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara appunto tale utilità.

5. Il Regolamento prevederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie di cui al comma precedente, anche con riferimento alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, ma tenendo conto della prioritaria esigenza di cui al comma 2.
6. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
7. Agli stessi compete un gettone di presenza nella misura fissata dalla legge che a richiesta è trasformata in indennità di funzione.
8. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
9. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio Comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
2. Nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati con i candidati a Sindaco per i gruppi di Minoranza, e con il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti per quello di Maggioranza.
3. I Consiglieri possono costituire un unico gruppo diverso da quello scaturito dalle consultazioni elettorali che verrà denominato "Gruppo misto", formato da almeno due Consiglieri.
4. Sono fatte salve le identità politiche espresse in ciascuno dei gruppi consiliari sopra indicati con la nomina dei propri capigruppo
5. Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. 6. La Conferenza dei capigruppo ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento comunale e dello statuto.

ART. 17 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. Essa collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio e svolge attività di impulso e propositivo.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di Assessori previsto dalla legge per gli enti appartenenti alla medesima classe demografica del Comune di Borgorse.
2. Il potere di stabilire il numero degli Assessori compete al Sindaco.
3. Il Sindaco è Presidente della Giunta e procede alla nomina della stessa scegliendo tra i consiglieri comunali eletti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le funzioni del Sindaco in ogni caso di assenza o impedimento del Sindaco stesso.
5. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico.

ART. 19 - DECADENZA

I casi di decadenza del Sindaco, dei singoli Assessori e della Giunta e le relative procedure sono disciplinati dalla legge

ART. 20 - COMPETENZE

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - q) approva il PEG su proposta del Responsabile del servizio finanziario.

ART. 21 - DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone; quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono compresi nel calcolo dei presenti. Nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti, si escludono dal calcolo i non votanti.

ART. 22 - TERMINI

1. Gli atti deliberativi sottoposti al controllo del Comitato Regionale di controllo sono inviati allo stesso secondo le modalità indicate nella legge regionale.
2. L'inoltro deve avvenire, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all'adozione, ai sensi dell'art. 17 - comma della L. 127/97.

ART. 23 - PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni di Consiglio e di Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni stesse diventano esecutive dieci giorni dopo la loro pubblicazione.
3. Nei casi di deliberazioni dichiarate urgenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 le deliberazioni stesse diventano esecutive immediatamente dopo la loro adozione.
4. L'efficacia di tutte le deliberazioni è sempre subordinata, nei casi in cui esso è previsto, all'avvenuto positivo controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 24 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo di governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi anche se con interruzioni, la carica di sindaco non può essere nel mandato successivo, rinominato alla carica già ricoperta.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto, e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e quello del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può revocare uno o più assessori dandone adeguata motivazione al Consiglio, ai sensi dell'art. 16 della legge 81/93.
- e) ha facoltà di delega delle funzioni di amministrazione a singoli assessori o consiglieri;
- f) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio;
- g) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- h) convoca i comizi per i referendum;
- i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previsti dalla legge;
- j) nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 17 della L127/97;
- k) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. l) conferisce e revoca le funzioni di Direttore generale secondo quanto previsto nell'art.;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi di coordinamento di settori di attività nel rispetto delle procedure di informazione sindacale;
- n) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri regionali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi;
- o) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2, art. 38 della legge 142/90;
- p) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- q) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e altre istituzioni (art. 13 Legge 81/93);
- r) informa la popolazione di situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970 n. 996, approvato con DPR 6.2.1981 n. 66;
- s) stabilisce i turni festivi degli esercizi di panificazione ai sensi della legge 31.7.1986 n. 1002.

ART. 26 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici comunali e servizi, informazioni e atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti o informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale ;
- e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) presenta al Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina della Giunta e sentita la stessa, le linee programmatiche che intende attuare nel corso del proprio mandato; b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capogruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- e) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede.

ART. 28 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Nel caso di contemporanee assenze di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni un Assessore secondo l'ordine di nomina del provvedimento del Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

ART. 29 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, da parte delle competenti autorità, di un Commissario, ai sensi della normativa vigente.

ART. 30 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

ART. 31 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dirigente pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali articolato in sezioni regionali
2. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma precedente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario Comunale, in conformità alle attribuzioni di legge, esercita funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.. Il Segretario, inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale e ne cura l'inoltro nei termini previsti dalla legge.
 - attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti.
 - presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 32 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento .
2. La qualifica di vice segretario è attribuita al dipendente di livello apicale avente diritto alla copertura del relativo posto. Egli è preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa, comprendente gli uffici e i servizi di segreteria comunale.
3. Il regolamento disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto, nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

ART. 33 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale con contratto a tempo determinato ed in associazione con uno o più Comuni.
2. Il Regolamento dispone in ordine alle competenze, ai requisiti e attribuzioni dal Direttore.
3. In caso di mancata nomina nelle forme di cui al comma 1 le funzioni possono essere conferite dal Sindaco ad un funzionario apicale del Comune il quale possieda i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

ART. 34 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, verificandone periodicamente il contenuto;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3. La dotazione organica e la Pianta Organica dell'Ente sono stabiliti con deliberazione della Giunta assunta nella forma del Regolamento e che tenga conto delle effettive attività svolte in via istituzionale dal Comune e dai carichi di lavoro attribuibili a ciascuna unità di personale, con le modalità della normativa in materia.

ART. 35 - STRUTTURA

1. La struttura organizzativa dell'Ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionale derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:
aree;
uffici;
servizi.
2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. La copertura dei posti dei responsabili delle aree o degli uffici richiedenti alta specializzazione può avvenire anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.
4. Per la realizzazione dei programmi di particolare rilevanza che coinvolgono per medio tempo l'attività coordinata di più uffici, questi, con deliberazione della Giunta municipale vengono momentaneamente associati in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La suddetta deliberazione stabilirà anche le modalità operative.
5. Ai fini del coordinamento e della funzionalità sono previste conferenze dei responsabili uffici, presiedute dal Segretario. Di tale conferenze verrà redatto verbale che sarà trasmesso al Sindaco.

ART. 36 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per incarichi di direzione delle aree funzionali degli uffici e dei servizi di alta specializzazione, se esistente.
2. Il contratto è a tempo determinato di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato.

ART. 37 - PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo - funzionale
 - b) dotazione organica
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio
 - d) diritti, doveri e sanzioni
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina
 - f) trattamento economico

ART. 38 – CONFERENZA DEI SERVIZI E VICARIETA'

1. Nei casi in cui la proposta di deliberazione di cui all'art. 53 della legge 42 del 1990 sia particolarmente complessa, è ammissibile che a parità dei Responsabili dei Servizi interessati vengano resa contestualmente in una conferenza dei servizi convocata ad iniziativa del Sindaco, anche su segnalazione di uno dei Responsabili dei servizi interessati.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Responsabile dell'Area Funzionale, le relative funzioni sono esercitate in via vicaria, senza diritto a compenso alcuno, dal Funzionario con qualifica, più elevata o, a parità di qualifica, al soggetto con maggiore anzianità di servizio.

ART. 39 – DIRITTO DI DIFESA

1. Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto di difesa, sia permettendo la presentazione e l'estrazione di documenti e di memorie, sia prevedendo l'assistenza tecnica dei soggetti inquisiti, secondo le regole all'uopo previste nell'apposito Regolamento e nel contratto di lavoro.

ART. 40 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune con delibera, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri del consiglio comunale, potrà istituire l'ufficio del difensore civico, anche in convenzione con altri comuni. 2. Il difensore civico svolge le seguenti attività:
 - Raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine agli abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;

- Attua interventi finalizzati a rimuovere fattori strumentali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi 142/90 e 241/90 nonché contenuti delle carte dei diritti e, in generale, la tutela dei diritti dei cittadini;
- Riferisce periodicamente circa il suo operato al consiglio comunale;
- Informa la popolazione con specifici strumenti sulla sua attività;
- Favorisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, gli incontri tra cittadini singoli ed associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi,
- Il difensore civico è scelto a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tra le persone che :
 - offrono garanzie di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere, prestigio e cultura le sue funzioni;
 - abbiano tenuto e tengano condotta irrepreensibile sotto ogni aspetto e siano circondate dal rispetto e dalla fiducia della popolazione e dell'autorità;
 - abbiano un'età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni;
 - siano cittadini residenti nel comune;
 - siano cittadini italiani;
 - non rivestono la carica di membri del parlamento, consigliere regionale, provinciale e comunale;
- il difensore civico dura in carica sino alla durata del Consiglio. Potrà essere rieletto una sola volta.
- La giunta assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e le dotazione di personale e strumenti adeguate per il funzionamento dell'istituto;
- La carica di difensore civico è gratuita. Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni;
- Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa in consiglio comunale entro il mese di giugno.
- In caso di particolare importanza, il difensore civico effettua specifiche segnalazioni al sindaco che le iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio comunale.

TITOLO IV

SERVIZI

ART. 41 - FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 42 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, per norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

ART. 43 - AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio Comunale nomina, fuori dal proprio seno, i rappresentanti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 44 - ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 45 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 46 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

Il comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

ART. 47 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'adozione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del collegio dei revisori e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 48 - REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e

non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

ART. 49 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito in posizione di autonomia dalla struttura organica un nucleo di valutazione a cui è affidata la verifica dei risultati ai sensi della Lg. 286/99.
2. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la composizione del suddetto nucleo nonché gli aspetti funzionali del servizio di controllo interno ad esso affidato.

ART. 50 - PATRIMONIO COMUNALE

1. La Giunta comunale soprintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso gli uffici incaricati, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento
2. Tale attività è disciplinata, nei limiti fissati dalla legge, da apposito regolamento.

TITOLO VI

FORME COLLABORATIVE

ART. 51 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti per legge attraverso accordi e intese di cooperazione
2. L'Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima provincia
3. A tal uopo, istituisce un interesse ampio di informazioni con gli altri Comuni della provincia e si impegna a sentire le amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possa in qualche modo interessare i Comuni stessi.

ART. 52 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza

ART. 53 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio degli Enti interessati. Il sindaco o il suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 54 – LA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio Comunale nomina i suoi rappresentanti alla Comunità Montana; il metodo di votazione è quello del voto limitato (art.27 T.U.) ciascun consigliere può votare con la propria scheda non più di un, nominativo; il voto è segreto; sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. Il consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

ART. 55 - LE AMMINISTRAZIONI SEPARATE

1. Il Consiglio Comunale può delegare alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, presenti nel territorio l'esecuzione di opere interessanti i rispettivi ambiti territoriali, anche assegnando alle stesse le risorse economiche e finanziarie necessarie.
2. Può, inoltre collaborare con esse al fine della redazione di programmi e realizzazione di opere di interesse locale.
3. Le Amministrazioni separate dovranno inviare comunicazione dell'avvenuto invio di bilancio agli organi competenti.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 56 - INIZIATIVA POLITICA E'AMMINISTRATIVA

1. I. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, consentendone ove necessario e con deliberazione motivata, l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

3. L'amministrazione può attivare fine di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici, sociali e culturali su specifici problemi.

ART. 57 - UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le Strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 58 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle formalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell' eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a> determinare i tempi e le modalità delle, attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b> individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c> assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 59 - ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono informazioni su specifici aspetti dell'attività dell' amministrazione, inerenti interessi della collettività, ovvero interventi di carattere generale.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell' aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell' istanza.

ART. 60 - PETIZIONI

1. Tutti cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l' archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento

conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In questo caso il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 61 - PROPOSTE

1. 500 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredato dal parere dei responsabili, dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Le proposte di cui al comma 1 devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo.
3. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 62 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere motivato nella premessa dell' atto.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

TITOLO VIII

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 63 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo e può autorizzare la formulazione di proposte o idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

ART. 64 - ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

ART. 65 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. I. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziative previsti negli articoli precedenti.
2. L' Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 66 - INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni e agli altri organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo, secondo le modalità previste nel Regolamento.

ART. 67 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum abrogativi e consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio, sia PRG e sugli strumenti urbanistici su progetti di opere pubbliche.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30 per cento del corpo elettorale
 - b) il Consiglio Comunale
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. L'ammissibilità e la legittimità del referendum sono valutate, da apposita commissione costituita dal Segretario Comunale e da due docenti al diritto pubblico designati dal Rettore su richiesta del Sindaco.
6. La consultazione non può avere luogo in coincidenza delle elezioni provinciali e comunali ma può essere indetta in via autonoma o congiuntamente ad altri referendum indotti dallo Stato o dalla Regione.

ART. 68 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 69 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 70 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo

2. L'Ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile. completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 71 - STATUTO

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 4 del T.U. 267/2000.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale, l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

ART. 72 - REGOLAMENTI

1. Il Comune emana Regolamenti:
 - a> nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo Statuto
 - b> in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. .

ART. 73 - CONSIGLIO DEI RAGAZZI

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e del garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, attività sportive, tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Il Garante ha il compito di vigilare sugli atti amministrativi del Comune ed esaminare le conseguenze dirette, indirette, future, certe o possibili per valutarne gli effetti sulla qualità della vita e sul benessere psicofisico dei cittadini minori. Ha il compito di svolgere costantemente opera di sensibilizzazione sui bisogni dei minori, indicare e proporre iniziative in loro favore.
4. I compiti, le funzioni, le modalità di elezione, i criteri per l'individuazione del Garante, nonché le modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi, sono demandate ad apposito regolamento.